



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 15/06/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2012, n. 829

Cont. n. 1444/11/CE. Consiglio di Stato - Sezione 5 -. Regione Puglia /FO.VI. srl. Costituzione in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso in appello spedito per la notifica in data 22 dicembre 2011 la Fo.vi. srl ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza cautelare del Tar Puglia n. 877/2011 favorevole per l'Ente Regione per contestare, in appello, le avverse censure del ricorso del 27/09/2011, con cui la FO.VI. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l'annullamento previa sospensione: i) il provvedimento del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo Regione Puglia n. 8468 del 07/07/2011, con cui il Servizio ha rigettato l'istanza presentata dalla FO.VI. per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da FER, localizzato in Castellaneta (TA), potenza nominale di 19,000 MW; ii) ove occorra, la lettera x del punto 2.2 e il punto 2.3 del documento "Disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili" approvato con DGR 30/12/2010 n. 3029; iii) tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Assetto del Territorio e dal Servizio Energia, nonché l'esito favorevole conseguito dinanzi al Tar di Bari, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/01/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola

---